



ASSUNZIONE DI ALCOL E GUIDA DI VEICOLI

(parte II)

CHI GUIDA DEVE EVITARE D'ASSUMERE SOSTANZE ALCOLICHE E SE, INVECE, HA ESAGERATO, AL RITORNO FA GUIDARE UN SUO AMICO PERFETTAMENTE SOBRIO.

il conducente di un veicolo che, ad un controllo strumentale, risulti avere un tasso alcolemico superiore ai 0,5 grammi per litro (g/l) è considerato, per il nostro Codice della Strada, in stato di ebbrezza alcolica ed incorre:

- *nella sanzione del ritiro immediato della patente di guida su strada (per la successiva sospensione da parte della Prefettura);*
- *in una denuncia all'Autorità Giudiziaria;*
- *nella detrazione di 10 punti dalla patente di guida, ovvero di 20, se il trasgressore l'ha conseguita da meno di 3 anni.*

Anche il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con un etilometro o con un pre-test è un reato, per il quale si applicano le stesse sanzioni penali previste per la guida in stato d'ebbrezza, che può comunque essere contestata se si manifestano "a vista" i sintomi tipici.

Conseguenze in campo assicurativo

(non dimenticare che nessuno entra in auto con la speranza di fare un incidente ...)

Oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste dal C.d.S. è molto importante ricordare che le **compagnie assicuratrici** possono effettuare azioni di rivalsa (**cioè in sostanza ti chiedono indietro i soldi che hanno pagato alla controparte**) nei confronti dell'assicurato che guidava in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora lo stesso sia stato coinvolto in un incidente stradale.



SEI TU CHE DEVI GUIDARE L'AUTO E LA TUA VITA, NON DIVENTARE UNA MARIONETTA I CUI FILI SONO TIRATI DALLA BOTTIGLIA



IL COMANDANTE P.M.